

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10938 Anno 2022
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udiienza: 08/02/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JANDOUBI AYMEN nato il 15/07/1987

avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da Aymen JANDOUBI in relazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni:

1) sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna in data 11 maggio 2012, irrevocabile il 14 giugno 2012, concernente reati di ricettazione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, commessi in Ravenna il 10 maggio 2012;

2) sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 5 marzo 2015, irrevocabile l'11 febbraio 2017, con riguardo ai reati di oltraggio a pubblico ufficiale e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, commessi in Ravenna il 10 febbraio 2012;

3) sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 4 dicembre 2014, irrevocabile il 26 febbraio 2015, con riferimento ai reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità, commessi in Ravenna il 19 novembre 2014;

4) sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 29 luglio 2015, irrevocabile il 12 dicembre 2015, attinente a reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90), commesso in Ravenna il 22 luglio 2015;

5) sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 5 novembre 2019, irrevocabile il 30 gennaio 2020, con riferimento a reati di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a svariati acquirenti, commessi in Ravenna tra il novembre del 2014 e l'estate del 2015.

A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione osservava:

a) con riferimento ai reati giudicati con le sentenze *sub* nn. 2) e 3), che si trattava di episodi distanti nel tempo e caratterizzati da determinazioni occasionali e contingenti, incompatibili con una preventiva programmazione;

b) con riguardo al reato di ricettazione (di un telefono cellulare), commesso nel 2012 (sentenza *sub* n. 1), che si trattava di condotta estemporanea e avulsa dal contesto delle altre condotte giudicate;

c) che gli episodi di detenzione e cessione di stupefacenti di cui alle sentenze *sub* nn. 1), 4) e 5) erano stati commessi con modalità attuative non sovrapponibili e, comunque, non univocamente indicative di un'unica progettazione criminale (per la distanza nel tempo, la diversa qualità dello stupefacente smerciato, la diversità dei concorrenti nei reati e degli acquirenti), quanto, piuttosto, di determinazioni occasionali, frutto di causali contingenti e non preventivamente individuate al momento della commissione dei precedenti reati.

La condizione di tossicodipendenza del condannato doveva considerarsi recessiva, non solo perché documentata in relazione al periodo successivo al 2014, ma anche perché 'neutralizzata' dall'assenza di ulteriori indicatori sintomatici dell'unità del disegno criminoso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Le censure investono, soprattutto (se non esclusivamente), i reati in materia di stupefacenti giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato *sub* nn. 4) e 5).

Il giudice dell'esecuzione, pur avendo dato atto della omogeneità e della contiguità spazio-temporale delle condotte delittuose, aveva contraddittoriamente escluso la sussistenza dell'identità del disegno criminoso senza tener conto che in sede di cognizione, in relazione alle cinque cessioni di stupefacenti oggetto della sentenza *sub* n. 5), commesse nello stesso periodo in cui venne consumata la condotta di cui alla sentenza *sub* n. 4), era stato riconosciuto il vincolo della continuazione (interna).

Era stato, inoltre, illogicamente svilito il dato relativo alla condizione di tossicodipendenza del condannato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È opportuno premettere, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2. Facendo buon governo dei ricordati criteri, il giudice *a quo* ha correttamente negato l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati giudicati con le sentenze elencate nell'ordinanza impugnata ai nn. 1), 2) e 3), fra loro e con gli ulteriori reati di cui alle sentenze *sub* nn. 4) e 5), tenuto conto: **a)** dell'eterogeneità dei reati (contro il patrimonio, di privati contro la pubblica amministrazione, in materia di stupefacenti, concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica); **b)** della significativa distanza temporale tra alcuni di essi [due anni tra i reati giudicati con le sentenze *sub* nn. 1) e 2) rispetto a quelli giudicati con la sentenza *sub* n. 3) e tre anni tra i primi e quelli giudicati con le sentenze *sub* nn. 4) e 5); un anno tra i reati oggetto della sentenza *sub* n. 3) rispetto a quelli oggetto delle sentenze *sub* nn. 4 e 5)]; **c)** del carattere contingente e occasionale tipico di alcune fattispecie (resistenza a pubblico ufficiale; oltraggio a pubblico ufficiale; rifiuto di fornire le proprie generalità).

Sul punto, del resto, il ricorso non muove specifiche censure, che, viceversa, si appuntano, essenzialmente, sulla parte della motivazione che ha negato l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 4) e 5).

3. Limitatamente a tale diniego, il ricorso deve ritenersi fondato.

3.1. Il Tribunale di Ravenna, invero, non si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).

In motivazione, il giudice dell'esecuzione ha fatto cenno all'enunciato principio in modo sostanzialmente apparente, usando l'espressione, piuttosto sibillina, "*ferme restando le valutazioni in ordine alla continuazione riconosciuta, in sede di cognizione, tra i vari reati ascritti al reo*" (pag. 3), senza, tuttavia, confrontarsi, in concreto, con esso, con specifico riferimento ai fatti giudicati con le sentenze menzionate ai nn. 4) e 5), tutti attinenti a detenzioni e cessioni di stupefacenti commesse in Ravenna, in quanto non ha tenuto conto che nell'arco temporale comprendente i reati giudicati con la sentenza di cui al n. 5) ("tra novembre 2014 e l'estate 2015"), già unificati dal vincolo della continuazione interna in sede di cognizione, risultava essere stato commesso anche il reato giudicato con la sentenza di cui al n. 4) ("in data 22 luglio 2015").

3.2. Il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni quest'ultimo episodio delittuoso, della stessa natura e commesso nello stesso contesto spazio-temporale caratterizzante i (cinque) episodi giudicati con la sentenza *sub* n. 5), già unificati - come detto - dal giudice della cognizione, non potesse essere avvinto da continuazione con essi; invece, egli ha omesso tale necessaria spiegazione e ha inserito, di contro, in un'unica cornice argomentativa, tutti i reati in materia di stupefacenti, incluso quello commesso il 10 maggio 2012 a Ravenna di cui alla sentenza *sub* n. 1), così pervenendo a valutazioni in parte travisanti [ad es., nel riferirsi a fatti separati da "apprezzabile intervallo temporale", indicatore che può senz'altro valere per i fatti del 2012 *sub* sentenza n. 1), ma non per gli altri, commessi tutti nell'estate 2015], in parte manifestamente illogiche (nell'apprezzare come indicatore preclusivo della continuazione l'elemento della diversità degli acquirenti delle sostanze stupefacenti cedute, come se la sussistenza dell'identico disegno criminoso postulasse l'identità del compratore della droga), e, infine, in parte disancorate dalle stesse obiettive emergenze dei giudizi di cognizione, laddove ha definito i reati occasionali, "frutto di causali contingenti",

trascurando, tuttavia, di considerare che per cinque di essi, oggetto della sentenza *sub* n. 5), il giudice della cognizione aveva riconosciuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso.

4. In conclusione, per le lacune, i travisamenti, le incongruenze e le illogicità rilevate, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, nei limiti di cui si è detto, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, diversa persona fisica (C. Cost. n. 183/2013), che provvederà a sanare i vizi motivazionali di cui sopra, attenendosi ai principi di diritto richiamati.

Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Ravenna del 29 luglio 2015 e del 5 novembre 2019, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ravenna.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2022